

Viale Roosevelt I5 – tel. 031 3I6357 fax 031 316.353 <u>Categorie - Legislazione</u> – g.pugliesi@confartigianatocomo.it

Como il 6 ottobre 2015 Prot. 184/GP/gp

> Artigiani Associati Loro Indirizzi

Oggetto: divieto di circolazione veicoli inquinanti dal 15 ottobre al 15 aprile

La presente per comunicarvi che a partire dal prossimo **15 ottobre 2015, fino al 15 aprile 2016**, come ogni anno, entrano in vigore i provvedimenti di limitazione della circolazione per alcuni veicoli, finalizzati alla riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e per il miglioramento della qualità dell'aria.

Il provvedimento di divieto assunto dall'assessorato regionale all'Ambiente, Energia e sviluppo sostenibile, oltre che la circolazione dei veicoli inquinanti, riguarda anche l'utilizzo dei caminetti aperti e a bassa efficienza per il riscaldamento sotto i 300 metri e l'accensione di fuochi all'aperto.

A partire da quest'anno, i provvedimenti di limitazione si estendono anche ai Comuni ricadenti all'interno della Fascia 2, corrispondente alla zona A con esclusione dei capoluoghi di provincia della bassa pianura (Pavia, Lodi, Cremona e Mantova) e relativi Comuni di cintura, per un totale di 361 Comuni. L'ambito di applicazione dei provvedimenti di limitazione riguarda complessivamente 570 Comuni ricadenti all'interno della Fascia 1 e della Fascia 2. Il dettaglio dei Comuni e delle aree interessate a queste nuove limitazioni, sono consultabili all'indirizzo: http://www.reti.regione.lombardia.it/ e sono pure riportati sul nostro sito: www.confartigianatocomo.it

Le limitazioni alla circolazione sono articolate, dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30, e sono relative ai seguenti veicoli: autoveicoli ad accensione comandata (benzina) non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive (veicoli detti 'Euro 0 benzina'); autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, o 96/1/CEE, riga B, oppure omologati ai sensi delle direttive da 94/12/CEE a 96/69/CE ovvero 98/77/CE (veicoli detti 'Euro 0, Euro 1, Euro 2 diesel').

Il fermo della circolazione si applica all'intera rete stradale ricadente nel territorio dei Comuni interessati, con l'esclusione: delle autostrade; delle strade di interesse regionale R1; dei tratti di collegamento tra strade cui ai precedenti punti e gli svincoli autostradali ed i parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici.

Sono altresì derogati dal fermo della circolazione i seguenti veicoli: veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adequato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza; veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa; veicoli degli operatori dei mercati all'ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoli e delle carni), limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell'attività lavorativa; veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale; veicoli blindati destinati al trasporto valori; veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro; veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica; veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro; veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero; veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling); veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il consequimento del le patenti C, CE, D, DE; veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione.

I controlli sul rispetto delle limitazioni alla circolazione dei veicoli sono effettuati dai soggetti che svolgono servizi di polizia stradale. La sanzione prevista per l'inosservanza delle misure di limitazione alla circolazione varia da euro 75,00 a euro 450,00 ai sensi dell'art. 27 della Legge regionale n. 24/06.

Si ricorda che è pure in vigore il divieto permanente alla circolazione per i motoveicoli e i ciclomotori a due tempi di classe Euro 0, in tutto il territorio regionale. Si precisa che i Comuni non possono concedere deroghe speciali e personali al di fuori di quelle previste dai provvedimenti regionali. Si applicano inoltre su tutto il territorio regionale per il periodo dal 15 ottobre al 15 aprile di ogni anno i seguenti obblighi: lo spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea; lo spegnimento dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico.

Con l'occasione si porgono i più cordiali saluti.

Giuseppe Pugliesi Responsabile Politiche del Territorio Legislazione e Bandi